

Decreto Ministeriale 17 settembre 1987, n. 407 (in Gazz. Uff., 5 ottobre, n. 232).

Criteri e modalità per la riscossione da parte delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del diritto annuale di cui all'art. 34 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito nella legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

Visto l'art. 34 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito nella legge 26 febbraio 1982, n. 51, con il quale a decorrere dall'anno 1982 è stato istituito un diritto annuale a favore delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e sono stati individuati i soggetti tenuti al relativo pagamento;

Visti i commi 4 e 5 dell'art. 29 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, ed il comma 19 dell'art. 5 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, recante modifiche in ordine ai soggetti tenuti al pagamento del predetto diritto annuale;

Visto il terzo comma dell'art. 3 del decreto-legge 29 aprile 1987, n. 165, secondo cui i criteri e le modalità della riscossione di detto diritto sono stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto ministeriale 2 maggio 1987, n. 216, con cui sono stati stabiliti detti criteri e dette modalità;

Visti i decreti ministeriali 10 giugno 1987, n. 245, e 24 giugno 1987, n. 260, con cui sono stati rinviati i termini per la riscossione del diritto annuale da parte di alcune camere di commercio;

Considerato che il decreto-legge 29 aprile 1987, n. 165, è decaduto per mancata conversione in legge nei termini;

Visto il terzo comma dell'art. 3 del decreto-legge 30 giugno 1987, n. 253, che ha reintegrato la disposizione secondo cui i criteri e le modalità della riscossione di detto diritto sono stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1987, n. 305, con cui detti criteri e dette modalità sono stati confermati;

Considerato che il decreto-legge 30 giugno 1987, n. 253, è decaduto per mancata conversione in legge nei termini;

Visto il terzo comma dell'art. 3 del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 357, che ha reiterato la disposizione secondo cui i criteri e le modalità della riscossione di detto diritto sono stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Ritenuto opportuno puntualizzare, ai sensi delle norme citate e con riferimento a determinate situazioni giuridiche, i soggetti tenuti al pagamento del diritto annuale;

Ritenuto, altresì, opportuno modificare le modalità della comunicazione del numero degli addetti da effettuarsi ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 9 marzo 1982 e dell'art. 5 del decreto ministeriale 23 dicembre 1985 da parte delle ditte soggette al pagamento del diritto annuale distinguendo i lavoratori indipendenti e dipendenti in permanenti e stagionali;

Viste le richieste formulate dalle camere di commercio di Caltanissetta, Napoli, Ragusa, Rieti e Siracusa, volte ad ottenere un rinvio per l'anno in corso delle operazioni di esazione del diritto annuale in relazione a proprie difficoltà operative ed alla conseguente impossibilità di rispettare le scadenze previste;

Ritenuto di dover accogliere dette richieste;

Ritenuto di riconfermare i criteri e le modalità stabiliti con i citati decreti ministeriali 2 maggio 1987, n. 216, 10 giugno 1987, n. 245, 24 giugno 1987, n. 260 e 17 luglio 1987, n. 305, salvo per quanto concerne i termini per il pagamento del diritto annuale, limitatamente all'anno in corso;

Decreta:

Articolo 1

1. Sono tenute al pagamento del diritto annuale, istituito a favore delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dall'art. 34 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e da ultimo modificato dall'art. 3, terzo comma, del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 357, le ditte iscritte o annotate nei registri delle ditte di cui all'art. 47 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che siano attive nel corso dell'anno o in frazioni di esso.
2. Non sono tenute al pagamento:
 - le ditte che negli anni precedenti siano state dichiarate fallite per le quali il tribunale non abbia autorizzato, con apposito decreto, la continuazione temporanea dell'esercizio dell'impresa;
 - le società in liquidazione che abbiano cessato l'esercizio della attività per la quale si costituirono;
 - le società che non svolgono nel corso dell'anno alcuna attività connessa al perseguimento dell'oggetto sociale;
 - le cooperative edilizie che abbiano proceduto all'assegnazione di tutti gli appartamenti ed esaurito l'oggetto per cui vennero costituite.

Articolo 2

1. I soggetti obbligati debbono provvedere al pagamento entro il 30 giugno di ciascun anno a mezzo dei bollettini di conto corrente postale emessi il 31 maggio dalla camera di commercio territorialmente competente ed inviati, a cura della stessa, a ciascuna sede e unità locale sulla base delle risultanze del registro delle ditte.

2. Coloro che non abbiano ricevuto detto bollettino entro il 20 giugno sono tenuti ad acquisirne copia presso la predetta camera di commercio
3. I termini di cui ai commi precedenti sono posticipati di un anno nei confronti dei soggetti che in data successiva al 28 febbraio abbiano denunciato l'avvio dell'attività e, limitatamente alla quota aggiuntiva, un aumento del capitale sociale deliberato o un qualsiasi evento riflettentesi sulla misura del diritto annuale.

Articolo 3

1. Per l'anno 1987, il termine entro cui le camere di commercio debbono provvedere all'emissione dei bollettini di conto corrente postale ed il termine entro cui i soggetti obbligati debbono provvedere al pagamento del diritto annuale sono fissati, rispettivamente, al 1° ottobre ed al 31 ottobre.
2. Limitatamente alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di seguito elencate ed ai soggetti tenuti al pagamento del diritto annuale a favore delle stesse, i termini di cui al precedente comma 1 sono ulteriormente posticipati, per l'anno in corso, rispettivamente:
al 15 ottobre ed al 14 novembre, per la camera di commercio di Napoli;
al 31 ottobre ed al 30 novembre, per le camere di commercio di Ragusa e Siracusa;
al 15 novembre ed al 15 dicembre, per le camere di commercio di Caltanissetta e Rieti.
3. I soggetti che, per l'anno 1987, non abbiano ricevuto il bollettino entro venti giorni dal termine entro cui ne deve essere stata effettuata l'emissione ai sensi dei precedenti commi 1 e 2, sono tenuti ad acquisirne copia presso la camera di commercio territorialmente competente.
4. Fermi restando a favore dei soggetti obbligati i termini di cui ai precedenti commi, le camere di commercio che abbiano già provveduto all'emissione dei bollettini di conto corrente in data anteriore a quella di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale non debbono provvedere a nuova emissione ed i versamenti effettuati dai soggetti obbligati utilizzando i predetti bollettini conservano la loro efficacia.

Articolo 4

1. La comunicazione del numero degli addetti prevista dall'art. 12 del decreto ministeriale 9 marzo 1982, modificato dall'art. 5 del decreto ministeriale 23 dicembre 1985, da effettuarsi contestualmente al pagamento del diritto annuale di cui agli articoli precedenti, deve essere effettuata distinguendo i lavoratori indipendenti e dipendenti in permanenti e stagionali.
2. Il numero dei lavoratori stagionali deve essere calcolato con riferimento alle persone complessivamente occupate nel corso dell'anno precedente.